



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni, recante “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali”;

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante “Disposizioni sui circhi equestri e sullo viaggiante”;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2021, recante “Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante” Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”;

VISTO il D.M. 27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;

VISTO il D.M. 25 ottobre 2021, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017”;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 4, del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni, il quale dispone che “Con decreto del Direttore Generale Spettacolo, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e rivedibile allo scadere di ogni triennio, sono stabiliti la tipologia, le condizioni e gli eventuali limiti percentuali di ammissibilità dei costi”;

VISTO, in particolare, l’art. 5, commi 4, lett. a), e 5 del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni, il quale stabilisce che con decreto triennale del Direttore Generale Spettacolo, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, sia determinato il punteggio massimo attribuibile alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo, secondo i parametri previsti nell’allegato B del D.M.;

VISTO, in particolare, l’art. 5, commi 4, lettere b) e c), 6 e 7 del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni che stabilisce che con decreto triennale del Direttore Generale Spettacolo, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, sia determinato il punteggio massimo attribuibile sia alla qualità indicizzata, sia alla dimensione quantitativa dei progetti relativi alle istanze di contributo, secondo i parametri previsti negli allegati C e D del D.M.;

VISTI, in particolare, gli artt. 5, 41, comma 4 e 42, comma 5 del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni, relativamente ai punteggi massimi da determinare con decreto triennale del Direttore Generale Spettacolo, previo parere delle Commissioni consultive competenti per materia, in riferimento alle Azioni trasversali ed ai relativi parametri previsti nell’allegato E del D.M.;



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: [mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-s@beniculturali.it](mailto:dg-s@beniculturali.it)



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni, in forza del quale il contributo annuale al singolo progetto non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato in ciascuna annualità;

VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 12, del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni, concernente la determinazione dei massimali di spesa relativi agli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, ai danni conseguenti ad evento fortuito, e alla strutturazione delle aree attrezzate;

CONSIDERATO che in forza dell'art. 5, comma 12, del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni, il contributo annuale al singolo progetto, con esclusione dei contributi per le tournée all'estero di cui all'art. 42 del D.M., non può essere superiore al sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto sostenuti per il relativo anno;

SENTITO il parere della Commissione consultiva per la Danza nella seduta del 1 dicembre 2021;

SENTITO il parere della Commissione consultiva per la Musica nella seduta del 3 dicembre 2021;

SENTITO il parere della Commissione consultiva per il Teatro nella seduta del 3 dicembre 2021;

SENTITO il parere della Commissione consultiva per i Circhi e lo Spettacolo viaggiante nella seduta del 6 dicembre 2021;

RITENUTO di dover assicurare, ove possibile, una uniformità fra i vari ambiti e settori di attività considerati dal decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover allineare le voci dei costi ammissibili a quanto già disposto per il triennio 2018-2020;

INFORMATE le Commissioni consultive in data 15 dicembre 2021;

## DECRETA

### Art. 1

1. Alla luce di quanto esposto in premessa, sentite le Commissioni competenti per materia, per il triennio 2022-2024, sono stabiliti ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni, la tipologia, le condizioni e i limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti di cui all'art. 3, comma 5, del citato D.M., a valere per il triennio 2022/2023/2024.

### Art. 2

1. E' stabilito, ai sensi dell'art. 5 commi 4, lett. a), e 5, del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M., con riferimento alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo, per gli ambiti e i settori previsti dal decreto stesso.

### Art. 3

1. E' stabilito, ai sensi dell'art. 5, commi 4 lett. b), e 6, del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri, ovvero degli indicatori, di cui all'allegato C, relativamente alla qualità indicizzata, del D.M., per gli ambiti e i settori previsti dal decreto stesso.



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: [mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-s@beniculturali.it](mailto:dg-s@beniculturali.it)



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

## Art. 4

1. E' stabilito, ai sensi dell'art. 5, commi 4 lett. c), e 7, del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri, ovvero degli indicatori, di cui all'allegato D, relativamente dimensione quantitativa, del D.M., per gli ambiti e i settori previsti dal decreto stesso.

## Art. 5

1. E' stabilito, ai sensi degli artt. 5, commi 13, 41, comma 4 e 42, comma 5, del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri, di cui all'allegato E del D.M., con riferimento alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo, di cui al Capo VII Azioni trasversali.

## Art. 6

1. Sono stabiliti, ai sensi dell'art. 5, comma 12, del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni i massimali di spesa relativi agli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, ai danni conseguenti ad evento fortuito e alla strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense, per quanto previsto dagli artt. 34, 35, 36 del citato D.M..

## Art. 7

1. Gli allegati relativi ai costi ammissibili di cui all'art. 1, alla qualità artistica di cui all'art. 2, alla qualità indicizzata di cui all'art. 3, alla dimensione quantitativa di cui all'art.4, alla qualità artistica di cui all'art. 5, ed ai massimali di cui all'art. 6 del presente decreto, sono parte integrante dello stesso.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo.

II DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Parente

